

evento promosso da

ASSOCIAZIONE ARCHITETTI DELLA CASTELLANA

TECNOJUS

PAESAGGIO, TUTELE E PROCEDURE

Venerdì 27 Febbraio 2015
9:00 / 14:00

c/o Hotel Fior, via dei Carpani 18 Castelfranco Vto - Sala Giorgione


Autorizzazione paesaggistica:
procedimento amministrativo e rapporto con gli altri provvedimenti assentivi
Avv. Alessandro Veronese del Foro di Padova ed Arch. Romolo Balasso - Presidente di Tecnojus
- Modera Avv. Pierfrancesco Zen (vicepresidente di Tecnojus) -

con il patrocinio di

aggiornamento professionale continuo



Perché un architetto,
progettista per antonomasia,
dovrebbe (o deve)
interessarsi di
procedimenti amministrativi?



Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Penali
sentenza 23 marzo 2012, n. 11545
Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese

2. Considerazioni introduttive generali sull'art. 348 cod. pen.

La norma incriminatrice dell'art. 348 cod. pen., che punisce chi «abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante.




Come/dove
si esprimono le tutele?



giurisprudenza



Leggi
normative



CASSAZIONE *net*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



0023342/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Massimo ODDO - Presidente
 - Dott.ssa Laurenza NUZZO - Consigliere
 - Dott. Felice MANNA - Consigliere
 - Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere
 - Dott.ssa Milena FALASCHI - Consigliere Rel.
- ha pronunciato la seguente

R. G. N. 18079/07
Cron. 23342
Rep. 3974
U. P. 06/06/2013

Lavoro autonomo
- Progettazione -
Inadempimento
professionista -
Prova

SENTENZA



Cass. Civ. n. 23342/2013

Con riferimento al caso in esame va chiarito che, se è vero che il progetto sino a quando non sia materialmente realizzato, costituisce una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, è anche vero che, sul piano tecnico e giuridico, il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (cfr. Cass. n. 2257 del 2007; Cass. n. 11728 del 2002; Cass. n. 22487 del 2004).

La scelta, quindi, anche del percorso amministrativo da seguire per ottenere il titolo autorizzativo all'esecuzione di opere idoneo in relazione al tipo di intervento edilizio progettato (nella specie ottenimento del nulla osta da parte del Genio Civile al fine degli adempimenti relativi alla normativa antisismica), spetta al professionista in quanto qualificata da una specifica competenza tecnica, non potendo essere definiti quali adempimenti di ordine meramente burocratico.



Cass. Civ. n. 23342/2013

Rientra, infatti, nell'obbligo di diligenza a carico del prestatore di opera professionale, ex art. 1176 c.c., comma 2, sia il risultato finale mirante a soddisfare l'interesse del creditore (committente) e sia i mezzi necessari per realizzarlo, tramite l'adozione di determinate modalità di attuazione che esigono il rispetto delle regole professionali in funzione del raggiungimento del risultato finale.

In altri termini, quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, come nella specie risulta pacifico in sentenza, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su di un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; onde il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo per



Cass. n. 404/1977 e n. 1208/1996

Invece, quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, come nella specie risulta pacifico in sentenza, tra gli obblighi del professionisti rientra quello di redigere un **progetto conforme**, oltre che alle **regole tecniche**, anche alle **norme giuridiche** che disciplinano le modalità di edificazione su di un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che



Non è un orientamento recente

- Cass. N. 404/1977
- Cass. N. 1208/1996
- Cass. N. 2389/1999
- Cass. N. 2257/2007
- Cass. N. 577/2008
- Cass. N. 8014/2012






Cass. n. 404/1977 e n. 1208/1996

abilità all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale; onde **gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente**, compromettendo il rilascio della concessione,



Cass. n. 404/1977 e n. 1208/1996

non possono che costituire **inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito** in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera.



IL PROGETTO TECNOJUS










IL PROGETTO
TECNOJUS


TECNOJUS APPROFONDIMENTI
CENRO STUDI TECNICO-GIURIDICI

TECNOJUS rivista online
di approfondimenti tecnico-giuridici

ACCADEMIA TECNOJUS
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNICO-GIURIDICO








DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28)
note:
Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e da comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.



DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28)
note:
Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.





d.lgs. 42/2004 vigente – art. 131

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 135

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 131

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 135

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 135

- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 143

4. Il piano può prevedere:

- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;



d.lgs. 42/2004 vigente – art. 143

- 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.



I procedimenti previsti dal Codice

Ordinario (art. 146) – 105 gg

- Fase di 40 giorni per istruttorie e accertamenti
- Fase di 45 giorni per rilascio parere
- Fase di 20 giorni per rilascio autorizzazione (con parere)
- (fase di 15 gg dopo i 45 senza parere)

Semplificato (con rinvio a d.p.r.) – 60 gg

d.p.r. 139/2010

- 60 gg complessivi in tre fasi: 30 + 25 + 5 giorni




Procedimento ordinario art. 146



Procedimento ordinario art. 146



Procedimento semplificato



Fase 1 da 30 gg

- Ricevimento della domanda
- Valutazione preliminare della domanda in relazione all'intervento
- Comunicazioni:
 - sul regime dell'intervento (eventuale)
 - non soggetto ad autorizzazione
 - soggetto a procedimento ordinario
 - con richiesta di integrazioni in tal senso



Fase 1 da 30 gg

- Di avvio del procedimento
 - con contestuale (eventuale) richiesta, con effetti sospensivi dei termini:
 - integrazioni documentali
 - chiarimenti
 - in questo caso sono assegnati 15 gg per rispondere
 - trascorsi i 15 gg. l'Amministrazione procedente deve concludere il procedimento
- **Verifica/riscontro della conformità urbanistico-edilizia**
 - se negativa: rigetto dell'istanza perché non vi è luogo a provvedere



Fase 1 da 30 gg

- **Valutazione:**
 - della conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute:
 - nel piano paesaggistico
 - nella dichiarazione di pubblico interesse
 - nel provvedimento di integrazione del vincolo
 - ovvero della sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento



Fase 1 da 30 gg

- **Valutazione con esito negativo:**
 - preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 (con effetti sospensivi dei termini);
 - esame delle eventuali osservazioni pervenute entro 10 gg;
 - determinazione finale
 - se ancora negativa (debitamente motivata anche con riguardo alle osservazioni), l'interessato può richiedere l'intervento del soprintendente (entro 20 gg) che si esprime entro 30 gg
 - la P.A. procedente deve essere avvisata contestualmente all'istanza di riesame, e può presentare deduzioni entro 10 gg



Fase 1 da 30 gg

- **Valutazione con esito positivo:**
 - trasmissione alla soprintendenza:
 - della domanda di autorizzazione paesaggistica
 - della documentazione allegata
 - di una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa
- **Valutazione con esito negativo:**
 - trasmissione alla soprintendenze dei medesimi documenti



Fase 2 da 25 gg

- Il soprintendente
 - in caso di ricezione di proposta di accoglimento
 - esprime il proprio parere:
 - vincolante
 - obbligatorio e non vincolante
 - lo comunica immediatamente alla P.A. procedente ove possibile per via telematica
 - il parere può essere:
 - favorevole
 - o contrario



Fase 2 da 25 gg

- In caso di parere contrario, il soprintendente:
 - comunica all'interessato i motivi ostativi l'accoglimento (art. 10 bis l. 241/90)
 - adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza esponendo:
 - puntualmente i motivi di rigetto
 - la non accoglibilità delle eventuali osservazioni presentate
 - comunica il rigetto (immediatamente) alla P.A. procedente



Fase 3 da 5 gg

- la P.A. procedente:
 - Se non ha ricevuto il parere nei termini:
 - Rilascia l'autorizzazione senza indire la conferenza di servizi
 - Se ha ricevuto nei termini il parere:
 - Adotta il provvedimento conforme al parere favorevole vincolante dandone comunicazione:
 - Al richiedente
 - Alla soprintendenza
 - Ove ne abbia la competenza, rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto

ASSOCIAZIONE ARCHITETTI DELLA CASTELLANA

www.tecnjus.it

TECNOIUS rivista online di approfondimenti tecnico-giuridici

ACCADEMIA TECNOIUS FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNO-GIURIDICO

GRAZIE
GKASIE

«la mente ha bisogno di nutrimento più ricco e ama muoversi con acutezza»
(J. Hillman da *Il Potere - come usarlo con intelligenza*)